

Messaggio

numero	data	Dipartimento
8044	18 agosto 2021	TERRITORIO
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2020 presentata nella forma elaborata da Sara Imelli e cofirmatari per la modifica dell'art. 11 della Legge edilizia cantonale (Lavori di manutenzione fuori zona edificabile anche su notifica)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio lo scrivente Consiglio di Stato prende posizione sull'iniziativa indicata a margine.

1.

L'atto parlamentare di cui trattasi propone, sostanzialmente, (1) di ampliare i casi di esenzione dall'obbligo di licenza edilizia e (2) di rendere applicabile la procedura di notifica anche ad interventi fuori della zona edificabile.

2.

Guardando più nel dettaglio alla prima richiesta, si nota che, oggi, i casi di esenzione dall'obbligo di licenza edilizia sono elencati all'art. 3 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE).

L'iniziativa propone di modificare tale norma, per dichiarare esenti da licenza, anche fuori zona edificabile:

- i lavori di ordinaria manutenzione che non modificano né l'aspetto esterno né la destinazione di edifici e impianti;
- le piccole trasformazioni all'interno dei fabbricati, come lo spostamento di pareti e porte;
- la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo;
- le costruzioni provvisorie;
- il deposito di materiali inerti per un periodo non superiore a tre mesi, ritenuto però che tale deposito non interessi biotopi protetti o degni di protezione e sia fuori dall'area forestale;
- gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti;
- la sostituzione di serramenti posati su edifici abitativi dopo il 1° gennaio 1991.

Ora, nelle principali proposte del messaggio del Consiglio di Stato n. 7823 del 3 giugno 2020, concernente la revisione totale della legge edilizia cantonale del 19 marzo 1991 (LE) e il credito per investimenti aggiuntivo di CHF 550'000.00 per l'evoluzione del sistema di Gestione Informatica delle Procedure Edilizie (GIPE), figura appunto l'ampliamento dei casi di esenzione dall'obbligo di licenza edilizia (cfr. capitolo 5.2 pagg. 22 segg.). Riguardo agli interventi fuori zona edificabile, nel progetto di regolamento della legge edilizia, anticipato dal Consiglio di Stato per trasparenza e informazione (cfr. messaggio citato capitolo 6, pagg. 60 segg.), si prevede di esentare dall'obbligo di licenza:

in base all'art. 6 cpv. 3 pRLE

- i lavori di ordinaria manutenzione, ma non la sostituzione del tetto;
- le trasformazioni all'interno degli edifici, senza formazione di nuovi servizi;
- la demolizione di costruzioni e impianti esenti dall'obbligo di licenza edilizia;
- le costruzioni provvisorie, per una durata massima di 3 anni, indispensabili a soddisfare un bisogno contingente, oltre che urgente e determinato da forza maggiore, se non sono ragionevolmente possibili altre soluzioni;
- gli impianti solari su tetti a falde, alle condizioni dell'art. 32a dell'ordinanza federale sulla pianificazione del territorio;
- gli impianti solari su tetti piani;
- lo stazionamento di roulotte e simili, per una durata massima di 3 mesi;
- la collocazione di un massimo di 30 arnie, alla distanza di almeno 50 m dalle zone edificabili;
- gli interventi di minore importanza rispetto a quelli elencati sopra.

Inoltre, in base all'art. 6 cpv. 4 pRLE:

- i cantieri, con le loro installazioni e il deposito di materiale da costruzione, di demolizione e di scavo al loro interno;
- le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose e con una superficie massima di 0,5 mq, collocate direttamente sulla facciata e parallelamente ad essa; sono riservate disposizioni comunali più restrittive;
- le scritte incollate o dipinte sulle vetrine, purché riferite all'attività commerciale esercitata; sono riservate disposizioni comunali più restrittive;
- la ricostruzione, la manutenzione e la segnalazione di sentieri esistenti, inclusi nel piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici ai sensi della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).

Esenzioni più importanti rispetto a quelle elencate sopra non sono state proposte, perché incompatibili con il diritto federale (e in particolare con l'art. 22 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979, LPT; cfr. Bernhard Waldmann / Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 22 n. 13).

3.

Il progetto di revisione della legge edilizia di cui al messaggio citato, ha mantenuto la possibilità di una procedura semplificata (oggi detta di notifica) per opere di secondaria importanza (cfr. art. 25 pLE). In tale procedura, il Municipio è tenuto a identificare e coinvolgere direttamente eventuali servizi cantonali interessati (cfr. art. 26 cpv. 2 pLE); soluzione, questa, oggi ammessa dalla prassi, ma a rigore non conforme all'attuale legge edilizia (cfr. in proposito il messaggio citato, punto 5.5.1 pagg. 41 segg.). Per contro, in procedura ordinaria il Dipartimento valuta sempre la domanda di costruzione dal profilo del diritto federale e cantonale; in tale ambito è garantito il coinvolgimento e il coordinamento di tutti i servizi interessati (cfr. art. 7 LE, 4 cpv. 2 e 16 pLE). Per il resto, come già oggi, le due procedure non si distinguono significativamente (cfr. in proposito anche il messaggio citato, punto 5.5.1 c pagg. 43 seg.).

Ciò detto, avuto riguardo al fatto che l'art. 25 cpv. 2 LPT prevede imperativamente la competenza di un'autorità cantonale per *tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili*, e che l'applicazione del diritto materiale presuppone il coinvolgimento sistematico di molti servizi cantonali (cfr. ad esempio art. 16 segg., 24 lett. b, 24a cpv. 1, 24c cpv. 5, 24d cpv. 3 lett. e, 24e cpv. 5 LPT), per la gestione degli interventi fuori zona edificabile la procedura semplificata o di notifica risulterebbe impraticabile, se non contraria al diritto federale.

4.

In conclusione, il citato messaggio del Consiglio di Stato n. 7823 del 3 giugno 2020, tiene già conto, nella misura del possibile, degli intendimenti espressi dall'iniziativa parlamentare in oggetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri